



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (BA) TUCCI     | Presidente  |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) RUSSO     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) APPIO     | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) LIPANI    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 08/06/2021

### FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto del rimborso ottenuto in sede di estinzione di tre contratti di finanziamento, rimborsabili uno mediante delegazione di pagamento, gli altri due con cessione del quinto dello stipendio, stipulati rispettivamente l'8 settembre 2009, il 5 ottobre 2009 e 16 giugno 2014 e estinti anticipatamente previa emissione dei conteggi estintivi del 31 dicembre 2016, 30 giugno 2014 e 31 luglio 2018, chiede il rimborso:

per il contratto n. \*\*\*013 dell'importo complessivo di € 808,62, a titolo di commissioni in favore dell'intermediario (€ 679,07) e premi assicurativi (€ 129,55); per il contratto n. \*\*\*595 dell'importo complessivo di € 2.636,33 a titolo di commissioni in favore dell'intermediario (€ 2.235,06) e premi assicurativi (€ 401,27); e per il contratto n. \*\*\*661 dell'importo complessivo di € 900,00 a titolo di commissioni finanziarie non maturate.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- per il contratto n. \*\*\*013, (1) di aver già provveduto al rimborso, mediante bonifico bancario del 13 aprile 2017, della somma di € 262,57, a titolo di commissioni finanziarie, calcolate al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo (€ 66,64); (2) che la compagnia assicurativa, in data 22 marzo 2017, aveva già rimborsato € 71,11, mediante assegno di traenza, il premio vita; e, in data 17 ottobre 2018, € 57,03, mediante bonifico bancario, il premio impiego; (3) dopo il ricevimento del ricorso, di aver già rimborsato, mediante assegno di traenza del 12 febbraio 2021, l'importo complessivo di € 85,07 (comprensivo del contributo per le spese della procedura), a titolo di integrazione di quanto corrisposto dalla compagnia assicurativa e di commissione finanziaria percepita dall'agente;
- per il contratto n. \*\*\*595, (1) l'irricevibilità del ricorso perché il reclamo che l'ha preceduto è stato presentato in difetto di idonea procura; (2) di aver provveduto a rimborsare mediante bonifico del 10 marzo 2015 l'importo di € 1.009,82, a titolo di commissioni finanziarie, al netto di quanto già riconosciuto in conteggio estintivo alla voce "rimborso commissioni di gestione"



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(€ 127,40); (3) l'irripetibilità della commissione finanziaria percepita dall'agente, collocatore fuori sede del contratto di finanziamento, la cui attività si esaurisce all'atto della stipula del contratto; (4) l'intervenuto rimborso da parte della compagnia assicurativa dell'importo complessivo di € 214,75. Si dichiara in ogni caso disponibile al rimborso di € 206,97 (comprensivi delle spese di procedura), ad integrazione di quanto già riconosciuto dalla compagnia assicurativa;

- per il contratto n. \*\*\*661, (1) l'irricevibilità del ricorso perché il reclamo che l'ha preceduto è stato presentato in difetto di idonea procura; (2) la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente nel documento SECCI; (3) che l'onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere è riferibile ai "nuovi contratti" e ai "finanziamenti in essere", dovendosi escludere invece che lo stesso operi per i rapporti già estinti in epoca antecedente alla comunicazione di Banca d'Italia del 04/12/2019.

In questa prospettiva, chiede all'Arbitro, con riferimento al contratto n. \*\*\*013, di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di rigettare per il resto.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Sull'eccezione relativa all'irricevibilità dei ricorsi sollevata dall'intermediario con riferimento ai contratti n.\*\*\*595 e \*\*\*661, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene la stessa non meritevole di accoglimento. Richiama, in proposito le 'Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari' le quali non prescrivono peculiari formalità ai fini della presentazione del reclamo e, per ciò che ci interessa, non dispongono l'autenticazione della procura conferita dal cliente-ricorrente al professionista che lo rappresenti decisione n. 11888/2019).

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF";
- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Premesso quanto sopra, con riferimento a tutti i contratti, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene che le commissioni finanziarie abbiano natura recurring, di talché, in ragione di quanto in precedenza evidenziato, l'importo da rimborsare va calcolato secondo il criterio lineare (decisione n. 9544/2020) e, in ogni caso, al netto di quanto risulta essere stato già rimborsato mediante bonifico bancario, di cui l'intermediario allega copia.

Natura up front va invece riconosciuta alle commissioni agente. Conseguentemente, il relativo rimborso va calcolato applicando il criterio utilizzato per il conteggio degli interessi corrispettivi.

Avendo riguardo agli oneri assicurativi, attesa la natura recurring degli stessi, il rimborso va calcolato secondo il principio del pro rata temporis.

In questa prospettiva, con riferimento al contratto n. \*\*\*013, il Collegio evidenzia che, tenuto conto dei rimborsi effettuati successivamente all'estinzione del finanziamento, vuoi dalla compagnia assicurativa, vuoi dallo stesso intermediario – rimborsi relativamente ai quali quest'ultimo produce copia dei bonifici e/o degli assegni di traenza e che il ricorrente non contesta – nulla sia ancora dovuto al ricorrente medesimo.

Avendo riguardo agli altri contratti, invece, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto anche successivamente all'emissione del conteggio estintivo e di cui l'intermediario fornisce prova documentale non contestata dal ricorrente, è pari a Euro 1.799,00, come risulta dalle seguenti tabelle:

per il contratto n. \*\*\*595

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 55  |
| rate residue               | 65  |

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 4,40% |
|-------|-------|

|                             | % restituzioni |
|-----------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare    | 54,17%         |
| - in proporzione alla quota | 31,48%         |

| ▼  | restituzioni |                        |                               |                       |            | tot ristoro |
|--|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|  | importo ▼    | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | rimborsi ▼ |             |
| c. fin. (al netto c. agente) (recurring) | € 2.099,48   | € 1.137,22             | € 660,89                      |                       | € 1.137,22 | € 0,00      |
| commissione agente (up front)            | € 2.262,00   | € 1.225,25             | € 712,05                      |                       |            | € 712,05    |
| premio assicurativo (recurring)          | € 741,64     | € 401,72               | € 233,46                      |                       | € 214,75   | € 186,97    |
|  |              |                        |                               |                       |            |             |
|  |              |                        |                               |                       |            |             |
|  |              |                        |                               |                       |            |             |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 899 |
| interessi legali           | si ▼  |

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

per il contratto n. \*\*\*661

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 48  |
| rate residue               | 72  |

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 7,19% |
|-------|-------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| % restituzioni              |        |
| - in proporzione lineare    | 60,00% |
| - in proporzione alla quota | 39,48% |

| n/c                   | ▼                                   | restituzioni |                        |                               |                       | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                       |                                     | importo ▼    | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |            |             |
| <input type="radio"/> | commissioni finanziarie (recurring) | € 1.500,00   | € 900,00               | € 592,20                      |                       |            | € 900,00    |
| <input type="radio"/> |                                     |              |                        |                               |                       |            |             |
| <input type="radio"/> |                                     |              |                        |                               |                       |            |             |
| <input type="radio"/> |                                     |              |                        |                               |                       |            |             |
| <input type="radio"/> |                                     |              |                        |                               |                       |            |             |
| <input type="radio"/> |                                     |              |                        |                               |                       |            |             |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 900 |
| interessi legali           | si    |

**P.Q.M.**

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi e in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.799,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

**IL PRESIDENTE**Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI